PROCEDURA APERTA N. 30/2019 – QUESITI DEL 1º AGOSTO 2019

Quesito N. 25: con riferimento all'art. 19 del Bando di Gara, si chiede di confermare che l'importo che l'aggiudicatario dovrà versare al gestore uscente a titolo di oneri di gara non sarà oggetto di rivalutazione ISTAT e non sarà oggetto di applicazione dell'IVA, in quanto l'ARERA, con la deliberazione 326/2014/R/gas ha previsto unicamente la corresponsione degli interessi secondo la metodologia indicata nella delibera stessa.

Risposta: Quanto alla rivalutazione ISTAT, L'Arera, nella Deliberazione 407/2012/R/gas, si è espressa nel senso che, considerato che le gare per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dal decreto 12 novembre 2011, si svolgono in un orizzonte pluriennale, i corrispettivi di gara possano essere aggiornati annualmente per l'inflazione. Si conferma, pertanto, che l'importo di cui al corrispettivo una tantum dovrà essere oggetto di rivalutazione ISTAT.

L'applicazione dell'IVA al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.M. 226/2011, costituisce questione a riguardo della quale si è espressa l'Agenzia delle Entrate con l'interpello n.954-501/2015 affermando l'assoggettabilità alla disciplina IVA di detto corrispettivo anche ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. L'assoggettabilità all'IVA, peraltro, risulta espressamente contemplata anche nel Bando tipo di fonte ministeriale.

Si conferma l'applicazione dell'IVA come previsto nell'art.19 del Bando di Gara.

Quesito N. 26: inoltre, con riferimento al Documento Guida d'Ambito (Allegato E al Bando di Gara), ci preme evidenziare che per un concorrente diverso dal gestore uscente, che dispone di un patrimonio di Informazioni consolidatesi negli anni di gestione circa lo stato degli allacciamenti, risulta impossibile verificare tutti gli allacciamenti presenti nel territorio dell'ambito - In numero stimato ben superiore a 500.000 - come richiesto a pagina 9 del capitolo inerente le "Condizioni Minime per Interventi di Mantenimento In Efficienza", qualora la documentazione di gara non sia accompagnata da precise indicazioni che consentano di valutare a livello progettuale la necessità di sostituire parte degli allacci. A tale ultimo proposito, e tenuto anche conto che il gestore uscente risulta titolare del 100% delle concessioni dell'ambito, si evidenzia sin d'ora che costituirebbe palese violazione della par condicio tra I concorrenti attribuire ad esso un punteggio maggiore derivante da una più approfondita conoscenza degli impianti.

Risposta: Secondo quanto previsto dall'art.8.1 del bando di gara "La presentazione dell'offerta è subordinata al sopralluogo obbligatorio presso ciascun comune facente parte dell'Atem Torino 1"

Dal momento che nel Documento Guida non è stata fornita un'indicazione puntuale degli allacciamenti da rinnovare/sostituire ma al contrario è stata indicata una percentuale (pari al 25%), ne consegue che ogni concorrente nei sopralluoghi potrà valutare quali allacciamenti sono da sostituire/rinnovare, senza violare in tal modo la par condicio tra i concorrenti.

I termini concessi per l'effettuazione del sopralluogo sono compatibili con le verifiche da effettuare. Si precisa che contrariamente a quanto indicato nel quesito il numero di allacci è ampiamente inferiore a 500.000.

Quesito n. 28: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto pubblicata da codesta Stazione Appaltante in data 27 maggio 2019, considerato che nel bando di gara e allegati sono state inserite le consistenze degli impianti gas e le relative cartografie di ciascun comune facente parte dell'ambito alla data del 31/12/2016, si forniscono le informazioni che seguono, relative al periodo successivo alla data di riferimento della consistenza fornita e pubblicata, poiché ritenute significative ai fini della cornetta analisi dell'impianto stesso in funzione della gara d'ambito in oggetto:

- dal 31.12.2016 al 01.06.2019 il parco contatori elettronici nell'Ambito è passato da 110.009 a 3B5.585 unità, i contatori convenzionali senza convertitore elettronico di volumi sono passati da 500.384 a 214.669 unità e i contatori convenzionali con convertitore elettronico di volumi da 7.795 a 17.143 unità;
- Italgas Reti, nel periodo compreso tra il 31.12.2016 ed 31.12.2018 ha provveduto alla sostituzione di:
- 24.632 ml di condotte in ghisa grigia con giunti meccanici con condotte in polietilene;
- 296 ml di condotte in ghisa grigia con giunti in canapa e piombo non risanati con condotte in polietilene;
- 926 ml di condotte in acciaio non protetto catodicamente con condotte in polietilene.

A causa di un mero errore materiale sono risultate mancanti dallo stato di consistenza fornito, le informazioni relative alla presenza di 2 GRMI di proprietà di terzi, di 1 GRF e di un IRI. In allegato alla presente comunicazione vengono riportati i dati mancanti.

Risposta: I dati revisionati forniti dal gestore riferiti al 31.12.2018 e al 01.06.2019 saranno inseriti negli stati di consistenza aggiornati in fase di consegna degli impianti.

Quesiti nn. 29-30: Con riferimento al Prezziario Ambito territoriale Torino 1 si richiede conferma che i prezzi unitari per la ricostruzione a nuovo delle condotte stradali", debbano essere applicati esclusivamente agli interventi di posa di nuove condotte e non alla loro sostituzione. In tal caso, si richiedono indicazioni circa i prezzi da utilizzare in relazione alla sostituzione delle condotte, considerando la necessità della rimozione e smaltimento come rifiuto delle tubazioni dismesse e l'impossibilità, nella maggioranza dei casi, di effettuare la posa della nuova tubazione nell'ambito del medesimo scavo. Si chiede, inoltre, se tali prezzi si intendono comprensivi di:

- Spese generali e utili d'impresa (nel caso, in che percentuali);
- Oneri professionali di progettazione.

Risposta 29-30: I prezzi unitari per la ricostruzione a nuovo delle condotte stradali devono essere applicati sia per gli interventi di posa di nuove condotte sia per gli interventi di sostituzione. I prezzi sono comprensivi delle spese generali (13%) e degli oneri professionali di progettazione.

Quesito n.31: Con riferimento al Prezziario Ambito territoriale Torino 1 alla voce "Misuratori" sono inseriti gli importi per ciascun tipo e classe di misuratore. Si richiede conferma che i valori esplicitati sono omnicomprensivi delle voci "fornitura" e "posa in opera", mentre sono escluse le voci relative agli "oneri di sicurezza".

Risposta: Gli importi dei "Misuratori" sono comprensivi delle voci di fornitura e posa in opera e degli oneri di sicurezza intrinseca inclusi nelle spese generali; non devono essere considerati gli oneri di sicurezza aggiuntivi.

Quesito n.32: Con riferimento al Prezziario Ambito territoriale Torino 1 e in riferimento alla voce "Gruppi di riduzione" si richiede conferma che gli importi esposti si riferiscono esclusivamente al costo della fornitura delle apparecchiature di riduzione e degli armadi, mentre è escluso qualsiasi altro importo relativo alla loro posa in opera ed ai relativi oneri di sicurezza.

Risposta: Gli importi dei "Gruppi di riduzione" si riferiscono al costo della fornitura delle apparecchiature di riduzione e degli armadi inclusi gli oneri di sicurezza intrinseca inclusi nelle spese generali ed esclusa la posa in opera; non devono essere considerati gli oneri di sicurezza aggiuntivi.

Quesito n.33: Con riferimento al Prezziario Ambito territoriale Torino 1 e in riferimento alle voci di "Protezione Catodica" si richiede conferma che gli importi esposti si riferiscono esclusivamente al costo della fornitura delle apparecchiature, mentre è escluso qualsiasi altro importo relativo alla loro posa in opera ed ai relativi oneri di sicurezza.

Risposta: Gli importi della "Protezione catodica" si riferiscono esclusivamente al costo della fornitura delle apparecchiature al netto dell'utile di impresa, mentre è escluso qualsiasi altro importo relativo alla loro posa in opera ed ai relativi oneri di sicurezza.

Quesito n.34: Con riferimento al Disciplinare di gara si segnala un possibile refuso/errore materiale: la formula indicata all'inizio di pag. 10 e riferita al punteggio per la valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti, non riporta nella parte superiore del simbolo della sommatoria il n. 5 (presente nel disciplinare del bando tipo). Per pronto riscontro si riportano di seguito le due formule, quella contenuta nel disciplinare tipo e quella riportata nel disciplinare adottato da codesta spettabile SA:

Formula disciplinare tipo

formula disciplinare SA

5

$$P = P_{\text{max}} x \sum I_i / 12$$

$$i=1$$

$$i=1$$

$$i=1$$

Risposta: Si conferma l'errore materiale nella formula. La formula corretta riporta il n.5 nella parte superiore del simbolo della sommatoria.

Quesito n. 35: Con riferimento al Disciplinare di gara, per quanto attiene il criterio A.3 dell'offerta economica, tenuto conto:

- Dell'articolo 13 comma 4 del DM 226/11, che prevede "qualora una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa", la S.A. abbia la possibilità di stabilire una soglia alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta;

 di alcune delibere dell'ARERA su bandi di gara finora pubblicati che evidenziano la mancanza nei documenti di gara "elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11".

Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di definire, come ad esempio fatto dalla Stazione Appaltante dell'ATEM Torino 2, un limite alla lunghezza massima di estensione rete al di sopra del quale non venga attribuito un punteggio addizionale.

Risposta: La S.A. non ritiene di stabilire un limite alla lunghezza massima di estensione della rete al di sopra del quale non venga attribuito un punteggio addizionale.

Quesito n. 36: Con riferimento al Disciplinare di gara e in riferimento al capitolo 4.1 - BUSTA A - Documentazione amministrativa e in particolare al punto b) della Domanda di partecipazione, si richiede se il possesso dei requisiti di cui all'art 80 possa essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 80, così come indicato nel Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, senza allegare le rispettive dichiarazioni all'offerta di gara; in caso contrario si chiede se sia sufficiente produrre tali dichiarazioni in copia conforme. I dati identificativi di tali soggetti potranno essere riportati nella domanda di partecipazione?

Risposta: Si conferma che il legale rappresentante dell'impresa concorrente può dichiarare il possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sia per sé stesso sia per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell'anno antecedente.

Quesito n. 37: Con riferimento al Disciplinare di gara l'ultimo paragrafo del capitolo 4.1 BUSTA A-Documentazione amministrativa recita "Si precisa che, in aderenza al disposto dell'art. 85, comma 1, del D Lgs n 50/2016, dovrà essere presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità alle indicazioni di cui alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, G.U. n.174 del 27/07/2016, purché contenente (o comunque) corredato di tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare e dal bando di gara, nonché corredato degli ulteriori documenti richiesti dalla legge di gara." SI rileva:

- Per quanto attiene le dichiarazioni ex art 80 Dlgs 50/2016, queste sono già comprese nell'allegato D- domanda di partecipazione;
- Per quanto attiene le dichiarazioni dei soggetti chiamati a dichiarare, ex art 80 comma 3 Dlgs 50/2016, l'elenco viene già compilato nella procedura Avcpass per il rilascio del Passoe di cui al punto e);
- Per quanto concerne le dichiarazioni ex art 83 del Dlgs 50/2016, sui requisiti generali, gli stessi sono già dichiarati nell'allegato D- domanda di partecipazione.

Di conseguenza si richiede conferma se il DGUE sia da produrre. In tal caso si richiede di fornire il modello da compilare e specificare quali sezioni sono richieste.

Risposta: Si conferma quanto indicato al punto 4.1 del Disciplinare di gara e cioè che il DGUE deve essere redatto in conformità alle indicazioni di cui alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, G.U. n.174 del 27/07/2016 e contenere tutte le dichiarazioni richieste dal Disciplinare e dal bando di gara, nonché corredato degli ulteriori documenti richiesti dalla legge di gara. Pertanto le dichiarazioni che, rese nell'Allegato D, siano richieste anche nel DGUE, dovranno essere nuovamente rilasciate.

Un modello di DGUE da compilare, con le relative Linee guida per la compilazione, può essere reperito dai concorrenti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

Quesito n. 38: Con riferimento al Bando di gara al punto 18 "Garanzia provvisoria" si chiede di confermare espressamente la possibilità per l'offerente in possesso dei previsti requisiti di beneficiare delle riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016, sia per la garanzia provvisoria che per la garanzia definitiva. Si chiede, altresì, di precisare se la garanzia definitiva possa beneficiare dello svincolo progressivo previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Sempre in merito alle garanzie, si chiede di meglio specificare il modello di fideiussione da utilizzare e i contenuti obbligatori della stessa.

Risposta: Ai sensi dell'art. 18 del Bando di gara, non trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 d.lgs 50/2016 d.lgs. 50/2016 e la cauzione definitiva non è soggetta a svincolo progressivo, dovendo mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento.

Come previsto dal medesimo art. 18, la garanzia deve essere costituita nelle forme dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. 50/2016, deve essere bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di credito e contenere le clausole di cui all'art. 103 comma 4 d.lgs. 50/2016 se definitiva e di cui all'art. 93 comma 4 d.lgs. 50/2016 se provvisoria. La cauzione definitiva deve garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Quesito n. 39: Con riferimento al Bando di gara nella dichiarazione prevista al punto 2 Allegato D al Bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara) si ritiene che il riferimento all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia dovuto ad un presumibile refuso del modello allegato al D.M 226/2011. Il corretto riferimento normativo dovrebbe essere, infatti, quello all'art 15, comma 10, del decreto legislativo 23.5.2000, n. 164. Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare che nella dichiarazione prevista la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" vada sostituita con la frase "si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

Risposta: Nella dichiarazione prevista dal punto 2 Allegato D al Bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara), il riferimento all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 può essere integrato con l'ulteriore riferimento al comma 10 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è comunque sufficiente l'attestazione del concorrente di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, c. 5 del citato decreto.

Quesito n. 40: Con riferimento al Contratto di servizio, l'art. 33.4 del contratto di servizio prevede, tra le altre, una penale pari allo 0,03% dell'importo contrattuale. Si richiede di specificare le modalità di applicazione di questa penale. Ad esempio se l'impresa ha adempiuto parzialmente all'obbligo a quanto ammonterà la penale? Inoltre, la stessa si riferisce ad ogni singola annualità nella quale il gestore risulta inadempiente oppure la percentuale dello 0,03 % va rapportata all'inadempimento nell'arco dei complessivi 10 anni per i quali sussiste l'obbligo? Infine si chiede se il pagamento della penale estingue l'obbligo di consegnare i TEE.

Risposta: la penale troverà applicazione, nella sua misura integrale, in tutti i casi di inadempimento anche parziale, all'obbligo portato dall'art.33.4 del contratto di servizio e il pagamento della medesima non estinguerà l'obbligo di consegnare i TEE. La penale sarà comminata per ciascuna singola annualità in cui il gestore risulti inadempiente.